



COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49294-5-6 Fax 49180

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 50 REG. DEL

OGGETTO: : RETTIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 09/03/2017. IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI PER L'ANNO 2017 – Proposta al Consiglio.

L'anno 2017, il giorno ventisette, del mese di Marzo, alle ore 17.30, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone

<i>N/ro d' ord.</i>	<i>Nome e Cognome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	Mario Migliarese	Sindaco	X	
2	Giuseppe Tuccio	Vice - Sindaco	X	
3	Isabella Venuto	Assessore	X	
4	Francesco Lucia	Assessore		X
5	Maria Assunta Fiorentino	Assessore	X	

Assiste il Vice - Segretario Comunale dott. Francesco Romano

Presiede il Sindaco Mario Migliarese, il quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

DELIBERA

Vista la precedente deliberazione di Giunta Comunale N. 27 del 9 marzo 2017 avente ad oggetto: **“Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione delle aliquote del Tributo sui servizi indivisibili – Tasi per l'anno 2017 – Proposta al Consiglio”**;

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Finanziaria, di rettifica della sopra citata deliberazione;

Preso atto delle motivazioni addotte dal Responsabile dell'Area;

Ritenuto di dover procedere in merito;

Ritenuto di approvarla integralmente ed in ogni sua parte;

Visti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000; s.m.e.i;

VISTA la legge n. 232/2016 (legge di Stabilità 2017)

VISTI:

il Decreto Legge del 30 dicembre 2016, n.244 (Decreto Milleproroghe)che differisce il termine di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali al 31 marzo 2017;

Il D.lgs. 267/2000;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** integralmente ed in ogni sua parte la proposta del Responsabile dell'Area finanziaria, avente ad oggetto: **"RETTIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 09/03/2017. IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI PER L'ANNO 2017 - Proposta al Consiglio**, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento prendendo atto delle motivazioni adottate dal Responsabile dell'Area relative all'errata trasmissione del documento.
2. **DI DARE ATTO** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017;
3. **DI TRASMETTERE** la relativa deliberazione al Consiglio Comunale;
4. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione Bilancio - Amministrazione Trasparente del Comune, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro) P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 09/03/2017. IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI PER L'ANNO 2017 – Proposta al Consiglio.

Dato atto che dai controlli effettuati dall'ufficio finanziario, è stato riscontrato che per mero errore è stato trasmesso all'ufficio albo il documento relativo alla deliberazione avente ad oggetto: **“Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione delle aliquote del Tributo sui servizi indivisibili – Tasi per l'anno 2017 – Proposta al Consiglio”** contenete dati incompleti e non aggiornati.

RITENUTO per quanto sopra correggere l'errore materiale nel quale si è incorsi e proporre la rettifica della deliberazione di che trattasi con la proposta corretta, nella descrizione dei servizi indivisibili con indicazione dei relativi costi annuali: Attività culturali € 15.000,00 – Manutenzione del verde € 20.000,00 nonché del gettito previsto a titolo di TASI per l'anno 2017 pari ad Euro 25.000,00 anziché Euro 5.000,00 e relativa percentuale di copertura pari al 71,43 % anziché 41,67 % come erroneamente riportato.

CONSIDERATO che ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/ 2013, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l'anno 2017, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.-TASI;

EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazione e determinare le aliquote da deliberare;

ATTESO che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

RILEVATO che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: *“nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”*.

VERIFICATO che possono essere assoggettati a TASI tutti gli immobili, comprese le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa in materia di TASI;

RIMARCATO che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, recante *“disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”* e dall'art. 1, comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013;

VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

RAMMENTATO che l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è stabilita nella misura dell'1 per mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la predetta misura, fino all'azzeramento, in ragione della potestà regolamentare statuita dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dal comma 702 della Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 677 impone inoltre che il Comune *“può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in*

relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille";

VISTE le modifiche intervenute ad opera del D.L. 6 marzo 2014, n.16, che, integrando la predetta previsione, ha innalzato l'aliquota massima da adottare, per il solo anno 2014, disponendo che: *"per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'[articolo 13](#), comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'[articolo 13](#) del citato decreto-legge n. 201, del 2011";*

VERIFICATO che la facoltà di incrementare dello 0,8 per mille le aliquote per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, non è più legata al vincolo dell'importo delle detrazioni concesse, bensì alla condizione secondo la quale le detrazioni deliberate siano finalizzate a contenere il carico della TASI entro i valori dell'IMU, anno 2012, in riferimento alla stessa tipologia di immobili;

PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell'1 per mille;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 *"spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nel seguente prospetto, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili:*

Prog.	Descrizione dei Servizi	Costo annuale
1	Attività culturali	€ 15.000,00
2	Manutenzione del verde	€ 20.000,00
TOTALE		€ 35.000,00

RILEVATO che per quanto sopra esposto e chiarito, nel rispetto del vincolo imposto dal comma 677, così come integrato dal D.L. n. 16/2014, viene proposta l'approvazione delle seguenti aliquote:

- **Beni merce aziende del settore edile:** **2 per mille**
- **Categorie catastali A1 - A8 - A9** **1 per mille**

VERIFICATO che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte, il gettito previsto a titolo di TASI, per l'anno 2017, risulta presumibilmente pari ad euro **€ 25.000,00**, a copertura in percentuale dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente in premessa e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI(legge 208/2015 legge di stabilità 2016) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA la legge n. 232/2016 (legge di Stabilità 2017)

VISTO il Decreto Legge del 30 dicembre 2016, n.244 (Decreto Milleproroghe)che differisce il termine di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali al 31 marzo 2017

PROPONE

1. DI RITENERE, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI CONFERMARE le seguenti aliquote relative alla I.U.C.-TASI da applicare per l'anno d'imposta 2017:

- Beni merce aziende del settore edile:	2 per mille
- Categorie catastali A1 – A8 – A9	1 per mille

3. DI DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2015;
4. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;

5. DI DARE ATTO che le aliquote che qui si approvano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite dal regolamento comunale, garantiranno, per l'anno 2017 un gettito presumibilmente pari ad € 25.000,00 a copertura in percentuale (71,43%) dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente in premessa e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale;
6. DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il 10/09/2014, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
7. DI PUBBLICARE copia del presente atto sul sito web comunale – sezione trasparenza;
8. DI DICHIARARE stante l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

F.to Il Responsabile Finanziario
Vincenzo Larocca



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 09/03/2017. IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI PER L'ANNO 2017 - Proposta al Consiglio.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Montepaone lì 27.03.2017

F.to **Il Responsabile dell'Area Finanziaria**
Vincenzo Larocca

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

HA RIFLESSI DIRETTI/~~INDIRETTI~~ sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile

NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

Montepaone lì 27.03.2017

F.to **Il Responsabile dell'Area Finanziaria**
Vincenzo Larocca

Letto, approvato e sottoscritto

F.to IL SINDACO
Mario Migliarese

F.to IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Romano

ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all'Albo Pretorio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line di questo Comune (Art.32,Comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, del TU 18 agosto 2000 n. 267) e comunicata ai capigruppo con nota prot.2703

Montepaone, li 28/03/2017

F.to Il Responsabile dell'Albo On- line
Rosaria Fabbio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva ai sensi:

€ del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000

x del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 (immediata eseguibilità)

Montepaone, li

F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Romano

